

**ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA SOCIALE O.d.V.***VIA DANTE 54/1 - 33017 TARCENTO**TEL. E FAX 0432 792530***Verbale assemblea straordinaria dei soci A.V.A.S.**

Il Presidente dell'Associazione RITA CRUDER alle ore 18.40 di oggi 17 novembre 2022 dà inizio ai lavori dell'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione, in epigrafe regolarmente convocata mediante consegna a mano degli inviti ai singoli soci.

Preliminarmente comunica che alle ore 6.00 si è recata in questa sede ed ha constatato che nessun socio era presente all'Assemblea in 1° convocazione a tale ora, chiede quindi all'Assemblea di nominare un presidente per la seduta odierna ed un segretario verbalizzante.

L'Assemblea, all'unanimità, nomina il Sig Polano Giuseppe quale presidente e la Sig.ra Muzzolini Irene quale segretario verbalizzante.

Il presidente, constatata la presenza di n° 13 soci dichiara l'Assemblea regolarmente costituita ed idonea a deliberare essendo andata deserta quella di prima convocazione.

Il presidente dell'Assemblea prende la parola ed illustra i motivi della convocazione consistenti in una comunicazione inviata dalla Direzione regionale competente e contenente alcuni rilievi in ordine alle disposizioni statutarie dell'Associazione recentemente modificate ma, ad avviso della stessa, non del tutto sovrapponibili con quelle contenute nel D. Lgs 117/03.07.2017 (Codice del Terzo settore).

Precisa che le modifiche da apportare allo statuto dell'Associazione ai fini dell'iscrizione della stessa al Registro unico nazionale del Terzo sono state comunicate ai soci unitamente all'avviso di convocazione della presente Assemblea.

Prosegue con l'illustrazione delle singole modifiche dando poi la parola ai soci.

Intervengono nella discussione alcuni soci che, pur preannunciando il voto favorevole alle modifiche statutarie proposte, sottolineano il fatto di aver aderito all'Associazione è stata una scelta personale, volta ad aiutare persone in difficoltà senza chiedere nulla, ma offrendo loro il proprio tempo e le proprie capacità, e che il fatto di essere soggetti a regole, regolamenti, direttive ecc.. costituisce un limite, e non un aiuto alla gratuità e spontaneità del servizio liberamente reso.

Conclusa la discussione generale il Presidente pone ai voti ogni singola modifica allo Statuto e poi alle modifiche nel loro complesso, che vengono allegate al presente verbale, quale parte integrante

dello stesso.

Non essendoci altro da deliberare l'Assemblea viene chiusa alle ore 19.15

Tarcento, 17 novembre 2022

Il Segretario verbalizzante

Genelluzzoli ni

Il Presidente

Paolo



REGISTRATO a TOLMEZZO, il 18/11/2022
Al N° 816 SEZIONE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati € ESENTE
consegnato in pari data 18/11/2022

Il Funzionario - 3° area

INGRID TASSOTTI

* firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca

allegato all'atto N 816
registrato a Tarcento il 18/11/2022
SERIE 3 Il Funzionario - 3° area
INGRID TASSOTTI

ESENTE BOLLO - ART. 82 COMMA 3
CODICE TERZO SETTORE - D.Lgs. 117/2017

*firma su delega del Direttore Provinciale

Paolo De Luca

Statuto dell'A.V.A.S. Odv così come modificato dall'Assemblea straordinaria dei soci del 17 novembre 2022.

STATUTO

Art. 1

GENERALITA'

E' costituita in Tarcento un'associazione denominata A.V.A.S. (Associazione Volontari per l'Assistenza Sociale). Essa è un sodalizio apartitico ed apolitico; non persegue finalità di lucro e svolge liberamente attività di assistenza, di solidarietà e di promozione umana e sociale. Si fonda sull'apporto personale e gratuito degli associati e delle cariche associative.

Opera sul territorio di Tarcento, ma è aperta ai Comuni contermini, quali Nimis, Magnano in Riviera, Taipana e Lusevera. I Servizi, le prestazioni e gli interventi socio-assistenziali sono rivolti alle persone di ambo i sessi, di ogni razza, presenti nell'ambito dei predetti Comuni, sia che si trovino ricoverate in ospizi o in luoghi di cura o custodia siti anche fuori dell'ambito.

L'Associazione è disponibile a forme di collaborazione in via sussidiaria con Enti pubblici e privati impegnati in attività socio assistenziali.

Art. 1 bis

Alla denominazione "A.V.A.S." è aggiunto l'acronimo "OdV" **Organizzazione di Volontariato.**

Art. 2

FINALITA'

L'A.V.A.S. OdV persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 lett. a) e c) e i).

Let. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della L. 8 novembre 2020, n. 328, e s.m.i., e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, e alla L. 22 giugno 2016, n. 112 e s.m.i.;

Let. c) prestazioni socio sanitarie di cui a decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e s.m.i.

Let. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

ed in particolare:

- svolge opere di assistenza e beneficenza e di tutela dei diritti civili a favore dei più deboli;
- sensibilizza l'opinione pubblica sul ruolo indispensabile del volontariato nel settore socio-assistenziale;

48

- favorisce ed organizza la formazione e l'informazione per la prevenzione di tutti i gravi mali che affliggono la società moderna;
- offre servizi e prestazioni socio-assistenziali, soprattutto a favore delle persone bisognose, delle fasce più deboli non adeguatamente soddisfatte dalle Strutture Pubbliche, anche attraverso manifestazioni di amicizia ed iniziative culturali ricreative e sportive;
- collabora in via sussidiaria con i Servizi Sanitari e Socio-Assistenziali operanti sul territorio nello spirito delle leggi e delle disposizioni vigenti in materia.

Non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quella ad esse direttamente connesse.

Art. 3

I SOCI

Possono essere soci dell'A.V.A.S. O.d.V. tutte le persone fisiche e giuridiche e tutte le istituzioni pubbliche e private che, condividendo le finalità dell'Associazione, collaborano in qualsiasi modo con essa per la loro realizzazione. I soci prestano attività personale e gratuita per il raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Essi si distinguono in:

- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci Sostenitori;

Il numero degli Associati, in ogni caso, non può essere inferiore a quello stabilito dalla Legge.

La quota d'iscrizione iniziale di ogni socio ordinario è di L. 10.000 " una tantum ". La quota annuale è di L. 6.000. divisibile per mensilità.

Successivamente le quote saranno stabilite di anno in anno dall'Assemblea Ordinaria.

Possono esservi iscritti tutti coloro che ne facciamo richiesta e che possiedono le capacità fisiche e morali per bene assolvere i compiti che l'Associazione si prefigge.

L'iscrizione può essere negata ai richiedenti che abbiano riportato condanne per gravi reati.

I soci possono decadere per:

- dimissioni volontarie da comunicare per iscritto al Presidente, tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale in corso, salvo casi particolari d'urgenza;
- espulsione, qualora sia venuto meno uno dei requisiti previsti per l'iscrizione.

Sono, altresì, esclusi i soci che:

- non pagano la quota sociale per almeno due anni;
- risultano recidivi nell'inosservanza delle norme statutarie e regolamentari e delle deliberazioni degli organi sociali;
- tengono comportamenti lesivi del prestigio e dell'operatività dell'Associazione.

I relativi provvedimenti vengono assunti, con delibera motivata, dal Consiglio Direttivo, che successivamente li sottopone all'attenzione dell'Assemblea.

GP

I volontari sono persone che per loro libera scelta scelgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della Comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'Art. 17 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i "terzi".

I soci hanno diritto di esaminare i libri associativi attraverso presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione negli orari di apertura.

Art. 4

GLI ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Revisione.

Il poter di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 5

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Le Assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie.

Le convocazioni di assemblea devono essere inviate con almeno sette giorni di anticipo sulla data di svolgimento.

Nell'invito di assemblea dovrà essere specificato, oltre all'ordine del giorno, un orario di prima convocazione e, con limite minimo di trenta minuti primi, quello di seconda convocazione. Nella prima convocazione l'Assemblea non è valida senza la partecipazione della maggioranza assoluta dei Soci regolarmente iscritti nell'anno. Nella seconda, l'Assemblea è valida, nello stesso luogo e data, qualunque sia il numero dei soci presenti.

I soci assenti possono delegare ad esprimere il proprio voto un altro socio. Ogni socio presente non potrà avere più di una delega.

Tutte le votazioni vengono fatte per alzata di mano o per appello nominale ad eccezione di quelle per l'elezione di cariche sociali che hanno luogo con scheda segreta.

L'Assemblea generale dei soci delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti e rappresentati per delega.

L'Assemblea generale dei soci è diretta da un Presidente, coadiuvato da un Segretario, entrambi eletti per alzata di mano o per appello nominale. Nel caso siano previste elezioni a cariche sociali il Presidente nominerà, tra i soci presenti, tre scrutatori, non candidati a tale carica i quali provvederanno all'operazione di voto e ne redigeranno apposito verbale.

L'Assemblea generale dei soci viene convocata annualmente nei primi mesi dell'anno solare a cura del Presidente.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli Organi Associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017 e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata lo scioglimento (ex art. 21 c. 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dovranno essere decisi dal Consiglio Direttivo ed indicati nell'invito di partecipazione.

L'Associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'art. 13 c. 1-2 e dall'art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 e con decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 5 bis

L'Assemblea nomina il l'Organo di Revisione che si compone di tre membri. Ha la durata di tre anni. La carica di revisore è incompatibile con quella di consigliere.

L'Organo di Revisione verifica la regolare tenuta della compatibilità e dei relativi libri, documenti e atti connessi.

Art. 6

CONSIGLIO DIRETTIVO

La gestione operativa dell'Associazione è attuata dal Consiglio Direttivo composto da cinque membri soci eletti, ogni triennio, dall'Assemblea ordinaria.

All'inizio della prima riunione, da tenersi nella settimana seguente a quella delle elezioni, il Consiglio Direttivo, con votazione a scheda segreta, su candidature proposte dai componenti del Consiglio stesso, e personalmente accettate, nomina, scegliendo tra i propri componenti:

- il Presidente dell'Associazione;
- il Segretario Tesoriere.

Le votazioni saranno organizzate a cura del Presidente e del Segretario della precedente assemblea ordinaria dei soci o, in loro assenza, da un Presidente e da un Segretario eletti al momento dal direttivo stesso.

Il Consiglio si riunisce su invito del presidente ed a richiesta di almeno 2 consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, da tenersi almeno ogni bimestre, sono valide con la presenza di almeno tre consiglieri e le deliberazioni vengono adottate con la maggioranza assoluta dei membri presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

In caso di vacanza di consiglieri per dimissioni, morte o altro; subentreranno nella carica i soci che hanno ottenuto, dopo gli eletti, il maggior numero di voti nell'Assemblea che ha eletto il Consiglio Direttivo.

Qualora tale graduatoria sia esaurita, nella prima Assemblea utile si provvederà alla nomina dei Consiglieri mancanti che dureranno in carica fino alla scadenza dell'Organo in carica.

Il Consiglio Direttivo può deliberare di aderire ad organismi a livello regionale, nazionale ed internazionale che perseguono gli stessi scopi, e di collaborare con organi istituzionali operanti sul territorio.

Le decisioni del Consiglio Direttivo, tranne l'ordinaria amministrazione, saranno ratificate in sede della successiva assemblea ordinaria.

Art. 7

IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione A.V.A.S. O.d.V. a tutti gli effetti legali, ne tutela gli interessi, ne fa rispettare le deliberazioni ed adotta i provvedimenti d'urgenza riferendone alla prima riunione del Consiglio Direttivo per la ratifica.

Il Presidente nomina, tra i membri del Consiglio Direttivo, il Vice Presidente dell'Associazione che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 8

IL SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni. E' responsabile della corrispondenza dell'Associazione, ne coordina l'attività sulla base delle direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali della riunione del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, curandone la conservazione.

Il Segretario è responsabile della gestione amministrativa contabile dell'Associazione e controfirma i mandati di pagamento e gli ordini di riscossione.

Art. 9

CANDIDATURE ALLE ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Ogni socio che lo desideri può esprimere formalmente la propria candidatura per il Consiglio Direttivo prima dell'inizio delle votazioni, rivolgendosi a voce o per iscritto al Segretario dell'Assemblea, che compilerà l'elenco dei candidati fornendone notizia ai soci presenti prima che s'iniziano le operazioni di voto.

Art. 10

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- cose mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti, sussidi e contributi di enti pubblici e privati che non abbiano una destinazione per specifiche attività o manifestazioni, e che non vengano elargiti solo come supporto all'attività annuale dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di attività sociale.

Art. 11

I BENI DELL'ASSOCIAZIONE

I beni costituenti il patrimonio dell'Associazione debbono essere iscritti in inventario da tenere costantemente aggiornato a cura del Segretario o da altro consigliere da lui incaricato. Le somme provenienti da lasciti e dall'eventuale alienazione di beni mobili ed immobili, e quelle che per qualsiasi titolo siano destinate all'incremento del patrimonio, devono essere subito impiegate in altri beni patrimoniali di accertata stabilità e con rendita adeguata con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Le somme necessarie ai bisogni statuari dell'Associazione devono essere depositate in conto corrente presso un Istituto di Credito locale con firma congiunta del Presidente e del Segretario Tesoriere per qualsiasi operazione.

Il Consiglio Direttivo sovrintende alla destinazione delle somme disponibili per l'attività, come atto di ordinaria amministrazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre OdV che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo d'impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 12

ANNO SOCIALE

L'anno sociale corrisponde all'anno solare.



Art. 13

REGOLAMENTO

Le norme di attuazione del presente Statuto saranno fissate in apposito regolamento interno, redatto a cura del Consiglio Direttivo, entro un anno dalla nomina del Consiglio stesso.

Art. 14

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato con almeno due terzi dei soci iscritti riuniti in apposita Assemblea straordinaria convocata con un preavviso di almeno un mese.

In caso di scioglimento deliberato secondo le modalità di cui al co. 1) il patrimonio residuo è devoluto secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 03.07.2017 n° 117 (Codice del Terzo Settore).

Art. 15

FORMA TRANSITORIA

Il primo Consiglio Direttivo eletto rimarrà in carica un anno in deroga a quanto previsto dall'art. 6 del presente Statuto.

